



Ufficio del Giudice di Pace di Roma

Sulle conclusioni di cui in premessa, all'udienza del 22.01.2014, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La cartella impugnata è illegittima sotto vari profili.
2. Con riferimento all'eccezione di prescrizione, risulta dagli atti che le infrazioni al codice della strada sono state commesse da oltre cinque anni. Da tali date è, pertanto, iniziato a decorrere ex novo il termine di prescrizione dei cui all'articolo 28 della Legge n.689/81 che è di cinque anni. Alla data di notifica della cartella esattoriale il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della sanzione si era ormai prescritto. Da ciò discende che la cartella impugnata deve essere annullata.
3. Tale cartella, è, poi, illegittima per violazione dell'articolo 7 comma 2 della Legge 27.07.2000 n.212. Infatti non reca l'indicazione del soggetto responsabile del procedimento così come prevede il suddetto articolo 7 della legge 212/2000. La norma in questione, infatti, stabilisce che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. La Corte Costituzionale, con la nota ordinanza n.377 del 09.11.2007, ha precisato in proposito "che l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Pertanto, in assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento all'interno della cartella, con l'esatto indirizzo, la suddetta cartella deve essere annullata.
4. Inoltre, la suddetta cartella è illegittima considerato che è stata applicata la maggiorazione per ritardato pagamento ex articolo 27 comma 6 della legge n.689/81. Tali somme – riguardante la maggiorazione – non sono dovute giacché la suindicata normativa attiene ad una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella prospettata nel caso di specie; essa infatti



Ufficio del Giudice di Pace di Roma

riguarda l'ipotesi in cui sia stata emessa una ordinanza ingiunzione (quelle emesse dal Prefetto) e non – come nel caso in esame – l'ipotesi in cui è stato emesso un verbale di accertamento.

5. Anche il tasso di interesse applicato per il calcolo della maggiorazione è errato. Basti considerare che la legge 689/81 è stata emanata in un periodo in cui i tassi di rendimento dei titoli dello Stato erano superiori al 15% e che la maggiorazione del 10% semestrale, di cui al più volte citato articolo 27, non è mai stata correttamente adeguata alle variazioni dei tassi di interesse; attualmente infatti, il tasso del 20% annuo viene definito usurario e penalmente perseguito. Quanto precede determina automaticamente l'illegittimità della cartella di pagamento (tasso 20%) perché prevede l'onere del tasso annuo superiore ai limiti fissati dalla legge.
6. Sussiste, inoltre, una ulteriore illegittimità riguardante l'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa perché non sono stati mai notificati gli atti presupposti – verbali di accertamento di violazione ed intimazione a pagare o comunque sono stati notificati irritualmente oppure a persone per cui la notifica è nulla. Manca un valido titolo legittimante l'iscrizione a ruolo; infatti non sono mai stati notificati i verbali di accertamento di violazione al codice della strada richiamati nella cartella impugnata. Neanche l'intimazione al pagamento è stata notificata alla parte interessata. Al riguardo giova ricordare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre chiarito che l'emissione della cartella è illegittima quando non vengono notificati regolarmente gli atti presupposti; ed, inoltre, ha precisato che tale illegittimità sia da qualificare come carenza di un valido titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, trattandosi di un vizio attinente alla cartella esattoriale avente funzione analoga all'atto di precetto (Cass. 28.06.2002 n.9498).
7. Nel caso in esame, sussiste, poi, una decadenza del diritto di riscossione, non avendo la pubblica amministrazione rispettato il termine di decadenza stabilito dall'articolo 17 DPR n.602/1973 e successive modifiche. Infatti, la suddetta norma, stabilisce che le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza "entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo". Appare allora del tutto evidente la decadenza della possibilità del recupero mediante ruolo di tutte le voci indicate nella cartella. In tal senso Cassazione Sezioni Unite n.562 del 2000, secondo cui deve essere esperito il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cpc qualora si eccepisca la decadenza del diritto alla riscossione.



Ufficio del Giudice di Pace di Roma

8. Vi è altresì, una mancanza assoluta di motivazione dal momento che nella cartella impugnata non emergono, in maniera di consentire un'adeguata difesa, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. In altri termini non emergono dalla suddetta cartella idonei motivi per cui la parte interessata non è stata in grado di recepire il ragionamento logico in base al quale l'Amministrazione ha emesso l'atto impugnato anche in considerazione che non sono stati illustrati in maniera comprensibile gli atti presupposti. In tale contesto, la parte attrice non è in grado di effettuare alcuna valutazione al riguardo. Da ciò discende che la suddetta cartella deve essere annullata anche sotto quest'ultimo profilo.
9. Le spese vanno poste a carico solidalmente di entrambi i convenuti, non avendo entrambi ottemperato secondo i criteri di diligenza e correttezza, sia nel richiedere l'iscrizione a ruolo delle somme senza alcun controllo del dovuto se correttamente richiesto e non ancora pagato dall'utente, sia nella corretta alligazione degli atti presupposti nella costituzione del titolo da eseguire e liquidate in dispositivo secondo i criteri di legge ed ex officio da distrarsi ex articolo 93 cpc .

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

ACCOGLIE

l'azione giudiziaria proposta da _____ **e per gli effetti annulla la cartella di pagamento impugnata n.09720130180080363.**

Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di _____ **della somma di Euro 100,00 per spese competenze ed onorari di giudizio oltre IVA CPA e T.F. in vigore al momento della pubblicazione della presente sentenza come per legge da distrarsi ex articolo 93 cpc.**

Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva come per legge
Così deciso in Roma il 22.01.2014.

Il Giudice di Pace

(Dr.ssa Maria Gabriella Conocchiella)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 20/1/14

IL CANCELLIERE
Alessandra Sorìa